

**Conversione in legge del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali**

DDL n. 3132/C

Audizione dell'Ance

Presso Commissione Bilancio della Camera

1 giugno 2021

SOMMARIO

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DECRETO-LEGGE.....	7
MISURE FISCALI	7
MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE	12
MISURE IN MATERIA DI LAVORO	15
MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	19
ULTERIORI PROPOSTE	20
CARO MATERIALI	20
REGOLARITA' FISCALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE	21
LOCAZIONI PASSIVE DELLA PA	21
SOSTEGNO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	22
SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL CONTRATTO A TERMINE	22
DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE ORE ECCEDENTI L'ORARIO NORMALE DI LAVORO E FORMAZIONE	23
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI NON AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE – PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO	23

VALUTAZIONI GENERALI

Il decreto-legge “Sostegni-bis” rappresenta un tassello indispensabile della strategia di uscita del Paese dalla crisi provocata dall'emergenza COVID e contiene alcune misure che prorogano o integrano misure già adottate, che sono senz'altro utili per dare supporto al rilancio dell'attività delle imprese di costruzioni ma non sono sufficienti.

In particolare, **l'Ance esprime forte preoccupazione e delusione per l'assenza**, all'interno del provvedimento approvato dal Governo, **di misure che permettano di fare fronte al “caro materiali”, la principale emergenza che sta affrontando il settore delle costruzioni in questi mesi.**

La fiammata insostenibile del costo dei materiali da costruzioni che dura da oltre sei mesi sta mettendo in ginocchio le imprese: +150% per l'acciaio tondo per cemento armato; +129% per il Polietilene, +30% per il rame solo per fare alcuni esempi.

PREZZI ALLE STELLE DA SEI MESI MA IMPRESE SENZA PARACADUTE VARIAZIONI DI PREZZO DI ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE		
Materiale	Periodo	Variazione %
Ferro - acciaio tondo per cemento armato*	nov. 2020-mag. 2021	+150%
Polietilene (HDPE)	nov. 2020-apr. 2021	+113%
Polietilene (LDPE)	nov. 2020-apr. 2021	+129%
Rame	nov. 2020-apr. 2021	+30%
Petrolio	nov. 2020-apr. 2021	+45%
Bitume	nov. 2020-apr. 2021	+22%
Cemento	dic. 2020-gen. 2021	+10%

*Prezzo base

Elaborazione Ance su dati Meps, Prometeia e Siteb

Oggi le imprese lavorano sottocosto ed è quindi **necessario adottare misure eccezionali, concrete e immediate** – simili a quelle adottate nel 2008 - **che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri sia pubblici che privati mettendo a rischio anche le opere del Recovery Plan e gli interventi del Superbonus 110%.**

Senza un rapido intervento del Governo e del Parlamento in questo senso, infatti, è forte il rischio di conseguenze gravissime in termini di occupazione e investimenti.

La seconda priorità per l'Ance riguarda il **Superbonus 110%**.

Come chiesto in tutte le sedi competenti dall'Ance e da tutta la filiera produttiva, è necessario **prorogare immediatamente il Superbonus, almeno fino al 2023.** Oltre alla proroga, è poi necessario apportare ulteriori modifiche normative alla disciplina dell'incentivo, in modo da facilitarne ed ampliarne al massimo la diffusione, rendendo più fluido il percorso di approvazione e realizzazione dei progetti, soprattutto quelli relativi agli edifici condominiali. Il

decreto “governance e semplificazioni” rappresenta un primo passo molto positivo che potrebbe essere integrato con alcune misure in grado di rendere l’incentivo fiscale ancora più efficace.

Con riferimento alle altre misure del decreto-legge, sotto il profilo fiscale, si esprime un generale apprezzamento sulle ulteriori misure di supporto al sistema produttivo contenute nel provvedimento, che consentono di dare respiro alle imprese che hanno subito nell’ultimo anno ingenti cali di fatturato e una forte riduzione della liquidità, anche se le misure previste non appaiono sufficienti per consentire una rapida fuoriuscita dall’incisiva riduzione delle attività e per regolarizzare tutte le posizioni debitorie emerse durante la pandemia.

In tal ambito, sono da accogliere con favore la **proroga di ulteriori 2 mesi delle scadenze di pagamento delle cartelle esattoriali**, accompagnata dall’ulteriore sospensione della disciplina che blocca i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, a favore di imprese che risultino fiscalmente inadempimenti per importi superiori a 5.000 euro.

Tali misure, da un lato evitano di sottrarre liquidità alle imprese e, dall’altro, accelerano i pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte delle PA, che scontano un fisiologico e oramai cronico ritardo (mediamente dopo circa 5 mesi).

Tuttavia, in entrambi i casi, occorrerebbe fare un ulteriore passo in avanti.

Difatti, in sede di ripresa dei versamenti sospesi, dovrebbe essere ammessa la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, così da evitare di dover saldare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, l’intero ammontare delle rate sospese nel periodo 8 marzo 2020 - 30 giugno 2021.

Anche la **sospensione**, sino al 30 giugno 2021, **della disciplina sul blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, in caso di morosità fiscale** accertata in capo al destinatario degli stessi, **andrebbe accompagnata dall’analoga sospensione della disposizione del Codice degli appalti**, che prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere l’operatore economico da una gara a fronte di irregolarità fiscali non definitivamente accertate, creando innumerevoli criticità. Le due norme attengono entrambe ai rapporti tra le imprese e la P.A., ed entrambe, in un periodo come quello che stiamo vivendo, dovrebbero essere sospese.

Rappresentano solo un punto di partenza le misure dirette a sostenere le imprese nel processo di ricapitalizzazione e di investimento in beni produttivi, che andrebbero però inserite in un disegno più strutturato che favorisca pienamente l’apporto di nuovi capitali nelle strutture aziendali.

Il **rafforzamento dell’ACE** rischia, infatti, di rimanere del tutto inefficace a causa della sua limitazione al solo 2021. Allo stesso modo, in tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali nuovi, cd **“credito d’imposta industria 4.0”**, andrebbe scongiurata normativamente la decadenza in caso di delocalizzazione di beni agevolati in strutture produttive o stabili organizzazioni estere dell’impresa beneficiaria. Nel settore edile, infatti, si tratta di un’operazione “fisiologica” per le imprese che aprono cantieri anche fuori dal territorio nazionale, servendosi, per la realizzazione delle opere, di “veicoli” societari o di stabili organizzazioni appositamente costituite, per le quali, quindi, l’utilizzo dei beni all’estero è dettato unicamente da esigenze produttive e dall’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa,

senza alcuna intenzione di smobilizzo definitivo dei macchinari agevolati a soggetti terzi, estranei al processo produttivo.

Venendo, poi, alle misure maggiormente riguardanti il settore edile e immobiliare, è apprezzabile la **detassazione prevista per l'acquisto della "prima casa"** (compresa la "prima casa" nuova o ristrutturata acquistata dal costruttore), **da parte dei giovani con reddito ISEE sino a 40.000 euro, e le garanzie del Fondo Prima casa per migliorare il loro accesso al credito**. In merito, **la norma, pur interessante, presenta alcune forti limitazioni all'utilizzo della garanzia "potenziata"**. Nello specifico, sarebbe importante estendere questa opportunità a tutti i soggetti che attualmente possono accedere al suddetto Fondo. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere un periodo di applicazione più ampio, almeno fino al 31 dicembre 2023 (la norma prevede come scadenza il 30 giugno 2022). In linea generale, infine, il riferimento al reddito ISEE limita fortemente l'effetto propulsivo che il Governo si attende. Sarebbe invece più opportuno considerare il reddito lordo del soggetto acquirente.

Per quanto attiene alla **proroga a tutto il 2022 del cd "bonus alberghi"**, ossia della detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture alberghiere, sarebbe stata più efficace un'estensione della normativa del *Superbonus 110%*, magari con la previsione di un moltiplicatore da commisurare alla superficie, trattandosi di immobili ad accatastamento unico.

Il provvedimento, inoltre, appare lo strumento più idoneo per superare anche la **criticità di privati ed operatori che hanno contratti di locazione in corso con Enti pubblici e che si sono visti ridotti il canone di locazione d'imperio**, per effetto di provvedimenti normativi nazionali o regionali reiterati così frequentemente da divenire, di fatto, strutturali e non più emergenziali. È un sistema non più tollerabile e che va superato, prevedendo un'immediata sospensione delle norme che legittimano la riduzione unilaterale del canone o, in alternativa, ammettendo la possibilità per il locatore di applicare una tassazione sostitutiva del reddito da locazione, sulla falsariga della "cedolare secca".

Per quanto riguarda le **misure volte a sostenere la liquidità delle imprese** danneggiate dall'emergenza e favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria, in linea generale, il decreto contiene proroghe importanti di misure contenute nei DL Cura Italia e Liquidità dello scorso anno, come la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure a sostegno della liquidità delle imprese (moratoria e garanzie pubbliche) e l'allungamento dei termini di restituzione dei prestiti garantiti.

E' da evidenziare, però, che la Commissione Europea, con il Quinto emendamento apportato al Temporary framework, ha sancito che «le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022». Questo vuol dire che il Governo potrebbe **scegliere di trasformare le garanzie a valere sul Fondo di garanzia PMI e SACE in sovvenzioni (quindi patrimonio)**. Tale previsione sarebbe **molto importante per le imprese** perché contribuirebbe a migliorare il rapporto tra indebitamento e patrimonio. Su

questo punto si è espresso favorevolmente anche l'European Systemic Risk Board presieduto dalla Presidente della BCE Lagarde.

Con riferimento infine alle **misure in materia di lavoro**, il Decreto introduce disposizioni transitorie, finalizzate ad accompagnare il superamento della fase emergenziale.

Tuttavia, con specifico riferimento alla reintroduzione del "divieto di licenziamento" fino a fine 2021, per le imprese che fruiscono di cassa integrazione ordinaria o straordinaria (e per la durata della stessa), ciò costituisce un passo indietro rispetto all'assetto delineato dal primo decreto sostegni.

Inoltre, mancano misure orientate a supportare lo sviluppo dell'attività produttiva. Si propongono, solo a titolo esemplificativo, il ricorso ai contratti a termine, forme di decontribuzione e detassazione della formazione nonché delle ore eccedenti il normale orario di lavoro e dei superminimi.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DECRETO-LEGGE

MISURE FISCALI

Misure a sostegno del settore turistico e bonus alberghi

(ART. 7)

L'art.7 modifica il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi operante nella misura del 65% delle spese relative alla riqualificazione delle strutture ricettive (art.79 del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020).

In particolare, è previsto che il bonus possa essere usufruito per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta (anziché in due, come sino ad oggi previsto) successivi a quello in corso al 2019.

In sostanza, l'agevolazione viene estesa per le spese sostenute fino al 2022.

Come noto, i soggetti beneficiari sono le strutture ricettive turistico-alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali, le strutture ricettive all'aria aperta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, anche in un'unica soluzione, senza ripartizione in quote annuali.

Gli interventi ammessi al beneficio sono quelli di:

- ristrutturazione edilizia art.3, co.1, lettere b, c, d, DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e «ristrutturazione edilizia»);
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- incremento dell'efficienza energetica;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati alle strutture alberghiere agevolate purché il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

In merito alla disciplina da applicare al beneficio viene richiamata la disposizione di cui all'art. 10 del DL n. 83/2014 istitutivo del credito di imposta . È previsto, inoltre, l'adeguamento dei DM attuativi del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017¹.

Valutazione

Il tema della riqualificazione delle strutture alberghiere dovrebbe essere affrontato nell'ambito delle necessarie modifiche alla disciplina del Superbonus 110% (art.119, DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020).

Il Superbonus dovrebbe essere esteso, in generale, anche agli immobili delle imprese, inclusi quelli degli operatori del settore turistico-alberghiero. Solo in tal modo verrebbe garantita l'attivazione di ampi processi di riqualificazione degli edifici esistenti, siano essi abitativi o strumentali o posseduti da persone fisiche o da imprese, con il perseguimento dell'ulteriore obiettivo di rilancio dell'economia nazionale attraverso il comparto del recupero edilizio e di miglioramento ed ammodernamento delle nostre città.

¹ Art.79. co.4, del D.L. 104/2020.

	<p><i>Occorre, nel caso, trovare un criterio alternativo per il calcolo del plafond di spese agevolabili, tenuto conto che si tratta di immobili ad accatastamento unico (es. un moltiplicatore ogni 200 metri quadri di superficie).</i></p>
<p>Proroga del versamento delle cartelle esattoriali (ART. 9)</p>	<p>Viene prevista la proroga (dal 30 aprile 2021) sino al 30 giugno 2021, del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal'8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA; - avvisi di addebito emessi dall'INPS. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2021.</p> <p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis (26 maggio 2021), e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.</p>
<p><i>Valutazione e proposte</i></p>	<p><i>POSITIVA. Tuttavia, la disposizione non consente espressamente la possibilità di richiedere, prima del 31 luglio 2021, un'ulteriore rateizzazione delle cartelle già dilazionate alla data dell'8 marzo 2020, con la conseguenza che, ad oggi, l'unica modalità consentita al contribuente è quella di provvedere al versamento dell'intero importo delle rate sospese in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2021.</i></p> <p><i>Tale tematica non ha trovato soluzione già nella precedente sospensione delle cartelle, disposta dal DL 41/2020 – DL Sostegni. In tale contesto appare necessario consentire, a corollario della norma in commento, l'ulteriore rateizzazione delle somme già dilazionate nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021. Ciò al fine di evitare che i soggetti interessati (privati ed imprese) incorrano nella decadenza dalle dilazioni in corso, non riuscendo a far fronte all'integrale pagamento degli importi rateizzati entro il 31 luglio 2021, a causa della perdurante congiuntura negativa dovuta all'emergenza sanitaria. Infatti, l'esborso immediato dell'intero corrispettivo delle rate scadute durante il periodo pandemico affosserebbe le imprese, proprio nel momento di ripresa in pieno dell'attività.</i></p>
<p><i>Proposta di integrazione normativa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • All'atto della ripresa del versamento degli importi sospesi, consentire un'ulteriore rateizzazione, ad esempio in 10 anni, delle somme già dilazionate nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021.
<p>Pagamenti delle p.a. per importi superiori a 5.000 euro (ART.9)</p>	<p>Viene prorogata (dal 30 aprile 2021) fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell'art.48bis del DPR 602/1973).</p> <p>Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.</p>

Valutazione **POSITIVA.** *L'ulteriore proroga della sospensione delle verifiche sulla regolarità fiscale dei destinatari dei pagamenti della PA è sicuramente positiva.*
*Tuttavia **andrebbe**, allo stesso modo, **sospesa anche la disposizione relativa all'esclusione facoltativa dalla partecipazione alle gare pubbliche in presenza di violazioni fiscali pari almeno a 5.000 euro, prevista dal Codice degli appalti** (art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016).*
Anche quest'ultima disposizione, infatti, richiama, quale soglia rilevante ai fini della sospensione dei pagamenti pubblici, proprio quell'importo di 5.000 euro a cui si fa riferimento per definire la "gravità" della violazione fiscale che può compromettere la partecipazione alla gare del concorrente.
Le due norme attengono, entrambe, ai rapporti tra le imprese e la P.A., ed entrambe, in un periodo come quello che stiamo vivendo, dovrebbero essere sospese.
In tal senso, il mancato coordinamento tra la recente modifica del Codice degli appalti e l'impianto complessivo della disciplina dell'accertamento genera solo incertezza e reca danni gravi agli operatori di mercato.

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (ART. 18)

Viene modificato l'articolo 26 del DPR 633/72, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell'imposta e dell'imponibile dopo che sia stata emessa fattura.
 In particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, ovvero in procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, consente di effettuare le variazioni in diminuzione, per il cedente/prestatore, sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
 In sostanza, in tali ipotesi, a partire da tale momento viene riconosciuto al cedente o prestatore il diritto di effettuare la detrazione dell'IVA corrispondente alla variazione.
 La novità opera per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del medesimo D.L. 73-2021 - *Sostegni-bis*).

Valutazione **POSITIVA.** *La misura si pone perfettamente in linea con le proposte avanzate da tempo dall'Ance, dirette appunto a consentire al cedente di un bene, o al prestatore di un servizio, di recuperare anticipatamente l'IVA sui crediti non riscossi nel caso in cui il cessionario/committente sia sottoposto a procedure concorsuali, senza attendere la conclusione delle stesse.*
*In questo modo, viene data finalmente risposta all'**esigenza degli operatori economici di accelerare la detrazione dell'IVA relativa a crediti rimasti insoluti**, non condizionandola alla chiusura della procedura concorsuale e permettendo, così, di superare il problema connesso alla tempistica richiesta per il definitivo accertamento dello*

stato di crisi, o di insolvenza, del debitore.

Ace “innovativa” 2021 (ART.19) Viene previsto un rafforzamento dell’ACE. In particolare, viene prevista, per il solo 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento in un credito di imposta, da utilizzare in compensazione nel medesimo anno, o da chiedere a rimborso, o da cedere a terzi. Inoltre, viene previsto che il credito d’imposta possa essere utilizzato sin dal giorno successivo all’aumento di capitale effettuato². I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta risultante dall’ACE devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità attuative dell’agevolazione verranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. *Sostegni-bis*.

Valutazione **PARZIALMENTE POSITIVA.** *In merito, pur rappresentando la formulazione più conveniente dell’ormai noto strumento di capitalizzazione delle imprese (non era ad oggi mai accaduto che si riconoscesse un “rendimento nozionale” pari ad una percentuale così elevata), la misura rappresenta solo un punto di partenza al fine di sostenere le imprese nel processo di ricapitalizzazione. Lo strumento andrebbe inserito in un disegno più strutturato che favorisca pienamente l’apporto di nuovi capitali nelle strutture aziendali. Inoltre, la sua limitazione al solo 2021 rischia di comprometterne del tutto l’efficacia.*

Modifiche al credito d’imposta per beni strumentali nuovi (ART. 20) Per i **soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, viene ammesso l’utilizzo in compensazione, in un’unica quota annuale, del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali non aventi le caratteristiche “Industria 4.0”** (ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016), **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.** In sostanza, viene estesa anche ai soggetti con volume di ricavi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta “*ex superammortamento*” in un’unica soluzione (anziché in 3 quote), già consentita per gli operatori con ricavi inferiori a tale soglia dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020).

Valutazione e proposte **POSITIVA.** *In un’ottica generale, è apprezzabile la scelta del Legislatore di consentire un utilizzo rapido dell’agevolazione sotto forma di credito*

² Il credito d’imposta sarà calcolato applicando le aliquote IRPEF e IRES vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e può essere utilizzato, previa comunicazione all’AdE (con modalità che saranno stabilite con apposito decreto), dal giorno successivo a quello in cui:

- è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- è avvenuta la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- è stata assunta la delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile d’esercizio.

d'imposta anche per i soggetti di più grandi dimensioni, seppur limitatamente ad investimenti in beni non a contenuto tecnologico avanzato.

Tuttavia, in ambito "industria 4.0", occorre ancora intervenire per correggere anomalie riscontrate, soprattutto, relativamente all'utilizzo dei beni agevolati in strutture produttive della stessa impresa localizzate all'estero.

Nel settore edile, infatti, si tratta di un'operazione "fisiologica" per le imprese che aprono cantieri anche fuori dal territorio nazionale, servendosi, per la realizzazione delle opere, di "veicoli" societari o di stabili organizzazioni appositamente costituite, per le quali, quindi, l'utilizzo dei beni all'estero è dettato unicamente da esigenze produttive e dall'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa, senza alcun obiettivo di smobilizzo definitivo dei macchinari agevolati a soggetti terzi, estranei al processo produttivo.

Proposta di integrazione normativa

- **In linea con quanto già previsto ai fini del previgente Iperammortamento (art.7, co.4, DL 87/2018), prevedere l'esclusione da decadenza dal "credito d'imposta industria 4.0" nell'ipotesi in cui i beni agevolati siano, per loro stessa natura, impiegati temporaneamente in sedi produttive o stabili organizzazioni estere dell'impresa beneficiaria.**

Aumento del limite annuo dei crediti compensabili (ART. 22)

Per l'anno 2021, il **limite massimo dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in **2 milioni di euro**.

Valutazione

POSITIVA, anche se l'aumento degli importi compensabili dovrebbe operare almeno per tutto il 2022, come misura di sostegno alle imprese che sicuramente saranno ancora impegnate nel recupero dei gravi effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica.

Credito d'imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (ART. 32)

Per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, viene riconosciuto **un credito d'imposta del 30%** per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione, comprese le spese per la somministrazione di tamponi Covid**, fino ad un massimo di **60.000 euro**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Le modalità attuative del beneficio fiscale verranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Valutazione

POSITIVA.

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

(ARTT. 63-64)

Fino al 30 giugno 2022 è stata innalzata all'80% la garanzia concessa dal Fondo Prima Casa per i finanziamenti a giovani fino a 36 anni di età e con ISEE non superiore a 40mila euro, per l'acquisto della prima casa nel caso in cui il mutuo superi l'80% del prezzo dell'immobile.

Inoltre, sotto il profilo fiscale, per gli stessi soggetti viene prevista l'**esenzione** dal pagamento dell'imposta di **registro e** delle imposte **ipotecaria e catastale** per gli atti di **acquisto** a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di **prime case non di lusso**.

Se l'acquisto è soggetto ad IVA, la norma riconosce all'acquirente un **credito d'imposta** di ammontare **pari all'IVA corrisposta**. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall'IRPEF dovuta.

Tali agevolazioni si applicano agli **atti stipulati** nel periodo compreso **tra il 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del *D.L. Sostegni-bis*) **e il 30 giugno 2022**.

Valutazione

*PARZIALMENTE POSITIVA. La norma è senza dubbio interessante perché permetterà ai giovani e alle giovani coppie di accedere ai mutui per l'acquisto dell'abitazione. Tuttavia, vi sono **alcune forti limitazioni all'utilizzo della garanzia "potenziata"**.*

Nello specifico, sarebbe importante estendere questa opportunità a tutti i soggetti che attualmente possono accedere al Fondo Prima Casa. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere un periodo di applicazione più ampio, almeno fino al 31 dicembre 2023 (la norma prevede come scadenza il 30 giugno 2022). In via generale, infine, il riferimento al reddito ISEE limita fortemente l'effetto propulsivo che il Governo si attende. Sarebbe invece più opportuno considerare il reddito lordo del soggetto acquirente.

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

(ART. 13)

La norma prevede una serie di interventi volti a prorogare e potenziare alcune misure introdotte lo scorso anno per migliorare l'accesso alla liquidità delle imprese.

SACE

In particolare, **la garanzia SACE** viene prorogata al 31 dicembre 2021 e viene introdotta la possibilità di allungare da 6 a 10 anni i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.

Per i finanziamenti già garantiti sarà possibile richiedere un'estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni.

Inoltre, viene prorogata e rafforzata fino al 31 dicembre la garanzia SACE per MIDCAP (la garanzia sarà gratuita e non ci saranno l'obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire

dividendi per l'anno in corso o, se già distribuiti, per 12 mesi).

Sempre l'art. 13 interviene anche sul **Fondo di Garanzia PMI**, incrementando la dotazione di 1,86 miliardi di euro per l'anno 2021 e prorogando al 31 dicembre 2021 il regime speciale di intervento previsto dal DL Liquidità dello scorso anno. Viene, inoltre, allungato da 6 a 10 anni il periodo per la restituzione dei finanziamenti garantiti (previsione subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

Fondo di garanzia PMI

Per i finanziamenti erogati a partire dal 1° luglio 2021 la copertura della garanzia sarà ridotta all'80%, ma per i finanziamenti già erogati il Fondo continuerà a garantire per una quota pari al 90%.

I finanziamenti fino a 30mila euro saranno garantiti, dal 1° luglio 2021, al 90% (attualmente 100%). Viene, inoltre, eliminato il vincolo del tasso d'interesse applicato

Come già previsto, le MIDCAP con un numero di dipendenti inferiore a 250 non potranno più accedere alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ma dovranno convogliare le proprie richieste soltanto alla SACE.

Valutazione:

*PARZIALMENTE POSITIVA. La Commissione Europea, con il Quinto emendamento apportato al Temporary framework, ha sancito che «le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022». Questo vuol dire che il Governo potrebbe scegliere di **trasformare le garanzie a valere sul Fondo di garanzia PMI e SACE in sovvenzioni** (quindi patrimonio). Tale previsione **sarebbe molto importante** per le imprese perché contribuirebbe a migliorare il rapporto tra indebitamento e patrimonio. Su questo punto si è espresso favorevolmente anche l'European Systemic Risk Board presieduto dalla Presidente della BCE Lagarde.*

Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

(ART. 15)

L'art. 15 istituisce presso il Fondo PMI una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Valutazione:

POSITIVA, anche se l'importo delle obbligazioni emesse dalle imprese, compreso tra 2 e 8 milioni di euro, non consente alle imprese più piccole di emettere titoli.

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

(ART. 16)

Proroga moratoria fino al 31 dicembre 2021 limitata alla sospensione della quota capitale, ove applicabile. Sembra quindi limitata ai soli prestiti che prevedono un piano di ammortamento. L'adesione non è più automatica ma limitata alle imprese già ammesse alla moratoria che fanno esplicita richiesta di allungamento della sospensione

Valutazione: **PARZIALMENTE POSITIVA.** Sicuramente la concessione di più tempo alle imprese per ricominciare a restituire i propri debiti in un contesto economico ancora incerto è positiva. Permane, però, il rischio di segnalazione in Centrale Rischi (normativa EBA) per le sospensioni superiori ai 9 mesi.

Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato Proroga del periodo di applicazione delle norme sul Patrimonio Destinato al 31 dicembre 2021.

(ART. 17)

Valutazione: **POSITIVA**

Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali La norma prevede il rifinanziamento, per 1 miliardo di euro, del **Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione**, istituito presso il Ministero dell'economia dal DL Rilancio (art. 116 DL 34/2020). L'incremento è attribuito alla Sezione dedicata ai debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

(ART. 21)

Ai fini dell'immediata operatività del Fondo, è prevista, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la stipula tra MEF e CDP di un Addendum alla convenzione già sottoscritta ai sensi del DL Rilancio.

Gli enti locali, le regioni e le province autonome, che al 31 dicembre 2020 hanno registrato una carenza di liquidità e non possono far fronte ai pagamenti dei propri debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono presentare, tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021, richiesta a CDP per un'anticipazione di liquidità da destinare a tali pagamenti.

L'anticipazione di liquidità è concessa entro il 23 luglio 2021 e gli enti devono provvedere ai relativi pagamenti entro 30 giorni dalla data dell'anticipazione.

Valutazione **POSITIVA.** La norma contribuisce all'ulteriore smaltimento dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione che continuano a rappresentare, soprattutto per il settore delle costruzioni, una grave criticità per le imprese.

Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali

La norma, in conseguenza alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 che ha dichiarato illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al DL 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3), prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, a seguito della ricostituzione del FAL se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla

(ART. 52)

BDAP.

Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto

La stessa norma stabilisce, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, la proroga dal 31 maggio al 31 luglio 2021 dei termini previsti per la deliberazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando, inoltre, fino a tale data l'esercizio provvisorio.

Valutazione

PARZIALMENTE POSITIVA

La norma appare positiva nell'obiettivo di trovare una prima e parziale soluzione all'eccezionale aumento del disavanzo nei conti degli enti territoriali, che riguarda in particolar modo gli enti in dissesto localizzati per lo più del Mezzogiorno, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 che ha bocciato le regole sulla gestione dei debiti riferiti all'anticipazione di liquidità di cui al DL 35/2013.

Resta la necessità di un intervento strutturale che contemperi l'esigenza di ripianare il debito con quella di una gestione stabile delle funzioni da parte degli enti anche nella prospettiva dell'attuazione degli investimenti previsti nel PNRR.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Disposizioni in materia di NASPI

(ART. 38)

Per l'indennità di disoccupazione NASpl, in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'ulteriore applicazione della disposizione che prevede il "decalage" (ossia la riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione) e le prestazioni stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del D.L. in esame.

Anche per le nuove prestazioni di NASpl decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021, l'applicazione del "decalage" è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 il predetto "decalage" trova piena applicazione e l'importo delle prestazioni di NASpl in pagamento con decorrenza anteriore al 1° ottobre 2021 si calcola applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Come specificato nella relazione illustrativa del DDL di conversione, ciò significa che dal 1° gennaio 2022 l'importo della NASpl ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

Valutazione :

NEUTRA

Disposizioni in materia di contratto di espansione (ART. 39)

Per l'anno 2021, con effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. in esame, la soglia dimensionale per l'accesso al contratto di espansione viene ridotta e uniformata, fissandola a 100 dipendenti, non soltanto per utilizzare lo strumento del prepensionamento (finora per il 2021 era di 250 unità), ma anche per poter ricorrere alla cassa integrazione straordinaria fino a 18 mesi per riduzione di orario finalizzata alla formazione e riqualificazione del personale in organico (finora per il 2021 era di 500 unità).

Valutazione

POSITIVA. Per il settore delle costruzioni, il limite numerico risulta ancora elevato e l'intervento potrebbe essere esteso sotto la soglia dei 100 dipendenti. Si richiedono, inoltre, misure agevolative e a sostegno dei fondi bilaterali per l'assunzione dei giovani e per l'accompagnamento alla pensione degli operai più anziani, disciplinati nei Ccnl stipulati in edilizia dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e finanziati esclusivamente dalla contribuzione a carico delle imprese edili.

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (ART. 40)

Ai commi 1 e 2 viene disciplinato e finanziato un nuovo tipo di ammortizzatore sociale temporaneo, utilizzabile in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d. lgs. n. 148/2015.

Possono fruirne i datori di lavoro privati di cui all'art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21 (Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge n. 69/21, che nel primo semestre dell'anno 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019.

Si ritiene che il riferimento ai "datori di lavoro privati di cui all'art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21" riguardi, in via generale, i datori appartenenti ai settori produttivi destinatari della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (incluse ovviamente le imprese edili), per i quali dal 1° luglio 2021 non sarà più possibile fruire della CIGO con causale "Covid-19".

I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per una durata massima di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021, a condizione che stipolino un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali.

Per il trattamento di integrazione non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Il suddetto trattamento speciale di integrazione salariale è concesso nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro.

I successivi commi 3, 4 e 5 introducono, invece, una disciplina temporanea applicabile ai datori di lavoro privati di cui al citato art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendano o riducano l'attività lavorativa e presentino domanda di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o cassa integrazione straordinaria (CIGS) ai sensi del d. lgs. n. 148/2015.

I suddetti datori di lavoro sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. Questo beneficio contributivo è

riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Inoltre, ai datori di lavoro di cui sopra, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/91, e restano altresì sospese eventuali procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi del c.d. cambio appalto. Resta inoltre preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66 e restano, altresì, sospese eventuali procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Rispetto al suddetto divieto di licenziamento, sono previste al comma 5 le medesime esclusioni già contemplate dalla normativa emergenziale attualmente vigente, ossia la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, l'accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo e il fallimento.

Valutazione:

POSITIVA per l'introduzione, benché in via temporanea e per una platea limitata di destinatari, del trattamento speciale di integrazione salariale a fronte della stipula di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali.

NEGATIVA per la reintroduzione del divieto di licenziamento per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ancorché soltanto per i datori di lavoro che facciano ricorso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legislazione ordinaria e sebbene "compensata" dall'esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. È comunque indispensabile che l'applicazione di tale divieto sia effettivamente circoscritta alla durata dell'intervento di integrazione salariale e che sia limitata alla singola unità produttiva interessata dall'intervento medesimo (aspetto, quest'ultimo, da precisare espressamente). È negativa, in ogni caso, la mancata previsione del licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa tra le fattispecie di esclusione dal suddetto divieto.

PROPOSTE:

Si propone di introdurre il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa tra le fattispecie cui non si applica il divieto di licenziamento. Si propone, altresì, di precisare che il divieto di licenziamento si applica limitatamente all'unità produttiva interessata dall'intervento di integrazione salariale e non all'impresa nel suo complesso.

**Contratto di
rioccupazione
(ART. 41)**

È istituito dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, con la finalità di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Il contratto, stipulato in forma scritta, prevede un progetto individuale di inserimento di sei mesi ed è volto ad adeguare le competenze professionali del lavoratore. Qualora, al termine del periodo di

inserimento, le parti non recedano dal contratto, questo prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati che assumono con tale contratto, purché non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, è riconosciuto, per un massimo di sei mesi, l'esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori stessi, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui (riparametrati su base mensile).

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio, cumulabile con altri esoneri contributivi, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea ed è sottoposto ai limiti del Temporary framework.

Valutazione: **POSITIVA**

Proroga cigs per cessazione attività (ART. 45 – co. 1)

Relativamente al trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, si dispone che, in via eccezionale, dalla data di entrata in vigore del D.L. in esame e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi per le aziende che abbiano una particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal MISE. A tal fine, è necessaria la stipula di un ulteriore accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione del MISE e della Regione interessata.

Valutazione: **POSITIVA**

Piano nazionale per le scuole dei mestieri (ART. 48)

Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, è prevista l'istituzione di un fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Scuole dei mestieri". Il fondo è destinato all'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome, d'intesa con il Ministero del lavoro, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. Per l'attuazione di tale disposizione è prevista l'emanazione di un apposito decreto interministeriale.

Valutazione: **NEUTRA in attesa di comprendere i settori interessati e le modalità operative che saranno definite nel Decreto Ministeriale, anche per valutare una possibile interazione con i nostri Enti Bilaterali.**

MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Misure urgenti di sostegno alla Internazionalizzazione In linea con i decreti precedenti, varati in questi mesi dal governo per far fronte alla crisi economica causata dal Covid 19, anche il Decreto legge 73-2021 (**Decreto Sostegni Bis**), stanziava nuove risorse per il Fondo 394/81 gestito da SIMEST.

(art. 11)

L'art.11 stabilisce il rifinanziamento del Fondo 394/81 per il 2021 pari a **1,2 miliardi di euro** ed incrementa di **400 milioni di euro** la dotazione del Fondo per la Promozione Integrata, dedicato alla componente del contributo a fondo perduto.

Il Decreto Sostegni bis, prevede inoltre l'eliminazione della quota a fondo perduto per le operazioni di patrimonializzazione.

Per tutti gli altri strumenti a valere sul Fondo 394/81 rimane la componente del fondo perduto, seppur in misura ridotta, come segue:

- **fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25%** dei finanziamenti concessi dal Fondo 394/81;
- **da gennaio 2022 il contributo a fondo perduto scende al 10%.**

Valutazione

PARZIALMENTE POSITIVA

Apprezzamento per la destinazione di nuove risorse a favore dei due Fondi (1,2 miliardi euro per la concessione di finanziamenti agevolati e 400 milioni di euro per la parte a fondo perduto), che nel 2020 hanno contribuito alla tenuta delle nostre imprese sui mercati internazionali, grazie anche all'aggiunta di una quota di finanziamento a fondo perduto. Dall'altro, si evidenzia la drastica riduzione della percentuale del contributo a fondo perduto, che di fatto limita di molto il beneficio dello strumento.

ULTERIORI PROPOSTE

CARO MATERIALI

Dagli ultimi mesi dello scorso anno, a causa di una serie di congiunture negative, impreviste ed imprevedibili, largamente connesse all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19, si stanno verificando eccezionali rincari nei prezzi di alcune importanti materie prime impiegate nell'attività di costruzione, con insostenibile sovvertimento dell'originario equilibrio economico dei contratti in corso di esecuzione.

I rincari riguardano, anzitutto, il prezzo dell'acciaio che, tra novembre 2020 e maggio 2021, ha registrato un aumento eccezionale pari a +150% (elaborazione Ance su dati Meps – prezzo base del “ferro - acciaio tondo per cemento armato”).

Ma la dinamica - oltre ai prodotti siderurgici - si osserva anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come, ad esempio: i polietileni, che tra novembre 2020 e aprile 2021 hanno mostrato incrementi superiori al 110%, il rame +29,8% e il petrolio +45,3% (elaborazione Ance su dati Prometeia).

Si tratta di **incrementi che vanno ben oltre l'alea contrattuale**, travalicando le normali fluttuazioni del mercato, e il quadro potrebbe addirittura peggiorare, visto che il trend sembra destinato ad aumentare per i prossimi mesi.

Lo scenario è drammatico, poiché tali incrementi eccezionali, riconducibili ad una serie di congiunture internazionali, si aggiungono alle già gravi difficoltà finanziarie e patrimoniali subite dalle aziende a causa dell'evento pandemico in atto.

L'attuale Codice degli Appalti non prevede, purtroppo, adeguati meccanismi revisionali. In tale contesto, quindi, **i contratti non risultano più economicamente sostenibili per le imprese, con il rischio di non riuscire a farvi fronte regolarmente, nonostante gli sforzi messi in campo per rispettarli.**

Occorre, quindi, introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021 – sulla falsariga di quanto già avvenuto con DL 23 ottobre 2008, n. 162 per gli aumenti straordinari verificatisi nel corso del 2008 - attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico.

Il rischio, altrimenti, è quello di un “blocco” generalizzato degli appalti in corso, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per farvi fronte.

Il meccanismo, da applicarsi a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma, fatti salvi eventuali contratti che già contengano una clausola di revisione prezzi, deve prevedere la **rilevazione, su base trimestrale, con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), delle variazioni percentuali intervenute nel corso del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020, sia in aumento che in eventuale diminuzione, superiori all'8 per cento.** Nel caso di contratti di durata pluriennale con offerte antecedenti al 2020, le variazioni in aumento e diminuzioni dovranno essere superiori al 10% complessivo rispetto ai prezzi medi dell'anno di offerta.

Tale meccanismo, quindi, è **equo perché tutela sia la pubblica amministrazione** sia l'operatore economico dal momento che la compensazione viene prevista **sia in caso di aumento dei prezzi sia in caso di eventuale diminuzione**.

Infine, appare altresì necessario il riconoscimento delle eventuali maggiori onerosità derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi anche per i lavori relativi alla ricostruzione privata post sisma del Centro-Italia del 2016, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e del sisma dell'Abruzzo del 2009, di cui al decreto legge 8 aprile 2009, n. 39. L'aumento del costo dei materiali ha inciso in maniera rilevante anche sui lavori in corso di realizzazione da parte dei beneficiari del contributo di ricostruzione e rischia di determinare un vero e proprio blocco del processo di ricostruzione in una fase che dovrebbe essere di forte impulso dei cantieri.

REGOLARITA' FISCALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE

L'art.8, co.5, lett.b, del "Decreto Semplificazioni"- DL 76/2020 (convertito con modifiche nella legge 120/2020), ha introdotto un'ulteriore causa di esclusione dalle gare pubbliche d'appalto, in base alla quale la stazione appaltante può escludere un operatore economico, ove sia a conoscenza e possa dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati e di ammontare superiore a 5.000 euro.

Alla luce dell'impossibilità di ottenere l'abrogazione di quest'ultima disposizione, anche perché si tratta della risposta del Governo alla procedura di infrazione in itinere, si ritiene necessario intervenire normativamente sul concetto di "gravità della violazione" ai fini fiscali:

- **eliminando il riferimento alla soglia del tutto esigua dei 5.000 euro per le violazioni non definitivamente accertate** (l'importo minimo dei 5.000 euro continuerebbe, quindi, ad operare per la sola causa di esclusione obbligatoria, legata agli accertamenti definitivi);
- **rinviano, contemporaneamente, ad un successivo provvedimento normativo la determinazione di una nuova soglia più congrua e le modalità operative della nuova causa di esclusione facoltativa, in assenza del quale quest'ultima non opera.** In questo modo, il decreto in questione definirà anche le condizioni alle quali dovranno attenersi le Stazioni appaltanti per applicare la disposizione, assicurando così una uniformità di comportamento da parte degli enti committenti e, allo stesso tempo, fornendo elementi di certezza agli operatori economici. In ogni caso, l'entità della violazione deve essere commisurata all'importo dell'appalto e, comunque, d'ammontare non inferiore a 50.000 euro. Quindi, la nuova causa di esclusione si intende sospesa fino all'emanazione del citato decreto.

LOCAZIONI PASSIVE DELLA PA

Il provvedimento, inoltre, appare lo strumento più idoneo per superare la criticità di privati ed operatori che hanno contratti di locazione in corso con Enti pubblici e che si sono visti ridotti il canone di locazione d'imperio, per effetto di provvedimenti normativi reiterati così frequentemente, da divenire, di fatto, strutturali e non più emergenziali. Si tratta di un meccanismo che comprime diritti costituzionalmente garantiti a totale soccombenza dei privati proprietari degli immobili, che si trovano costretti a subire, nell'ambito di un rapporto contrattuale di natura privatistica, una imposizione normativa derogatoria rispetto al regime pattuito, nonché rispetto alle norme civilistiche.

È quindi un sistema non più tollerabile che va superato, **prevedendo un'immediata sospensione, con efficacia retroattiva, delle norme che legittimano la riduzione unilaterale del canone** (art.1, co. 616-620, legge n. 160/2019) **o, in alternativa, ammettendo la possibilità per il locatore**, sia esso persona fisica o società, di esercitare l'opzione per una **tassazione sostitutiva del reddito da locazione, sulla falsariga della "cedolare secca"** oggi prevista tra privati per le locazioni abitative, con **aliquota fissata al 10%** (in caso di locatore persona fisica) **o al 15%** (nell'ipotesi di locatore società).

SOSTEGNO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il forte aumento dell'indebitamento delle imprese resosi necessario per fronteggiare la crisi epidemiologica potrebbe mettere a repentaglio la solidità di molte imprese che ancora non erano del tutto uscite da oltre 10 anni di crisi.

Per questo diventa strategico prevedere un sostegno alle imprese per avviare processi di ricapitalizzazione non più rimandabili che consentirebbero di rendere la nostra realtà produttiva più forte e sana.

Un'opportunità è rappresentata dall'art. 21 del DL 34/2019 che ha introdotto la possibilità di usufruire degli aiuti previsti dall'art. 2 del DL 69/2013 anche per le micro, piccole e medie imprese che vogliono avviare un processo di ricapitalizzazione e sostenere progetti di investimento.

Praticamente il MISE riconosce un contributo in conto interessi a valere sul finanziamento necessario per sostenere un progetto di investimento, contributo che sarà erogato a patto che i soci si impegnino a sottoscrivere e versare, in più quote, un aumento di capitale sociale, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Con alcune integrazioni al funzionamento, tale strumento potrebbe rappresentare per le imprese un valido aiuto.

Ad oggi, però, il decreto attuativo che dovrebbe essere emanato dal MEF di concerto con MISE ancora non è stato emanato.

SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL CONTRATTO A TERMINE

Si propone di modificare la disciplina del contratto a tempo determinato, superando i limiti attualmente previsti con riferimento all'apposizione delle causali di cui all'art. 19 e alle condizioni previste per le proroghe e i rinnovi di cui all'art. 21 del D.Lgs n.81/2015 e anche ai limiti quantitativi previsti dall'art. 23 del decreto stesso. È altresì necessario riportare a 36 mesi la durata massima complessiva di ricorso a tale tipologia contrattuale oltre a prevedere l'esonero dai costi aggiuntivi previsti per tale contratto dalla L. n. 92/2012.

Quanto sopra al fine di consentire alle imprese, nella fase di sviluppo dell'economia successiva alla fase pandemica, un ricorso più agevole a tale tipologia contrattuale.

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE ORE ECCEDENTI L'ORARIO NORMALE DI LAVORO E FORMAZIONE

È necessario prevedere forme di decontribuzione e detassazione piena ("tax free") di tutte le ore eccedenti il normale orario di lavoro, dei superminimi, nonché delle eventuali ore di lavoro prestate nella giornata del sabato, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dalle normative vigenti.

Occorre, inoltre, prevedere la decontribuzione e detassazione delle ore di formazione effettuata durante l'orario di lavoro, presso gli Enti bilaterali di settore promananti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI NON AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE – PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO

È necessario intervenire per consentire alle imprese responsabili in solido con il datore di lavoro per le omissioni contributive da questi realizzate, tenuto conto anche dell'attuale momento di crisi determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter effettuare il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad essi relativi. Si propone, pertanto, il versamento integrale di quanto dovuto o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, o tramite il pagamento rateale per un massimo di 18 rate consecutive.

Si dovrebbe, quindi, prevedere l'applicazione delle previsioni in materia di definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, anche alle particolari fattispecie nelle quali i debiti di natura contributiva nei confronti degli enti previdenziali pubblici non sono affidati agli agenti della riscossione, ossia ai debiti contributivi rivendicati dagli Istituti previdenziali che non riguardano il datore di lavoro direttamente responsabile dell'inadempimento ma gli obbligati solidali, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs n. 276/2003, chiamati a rispondere per una omissione contributiva che non è ad essi direttamente imputabile.

Con tale previsione, si consentirebbe inoltre il riconoscimento del medesimo trattamento previsto dal D.L. n. 5/2012 (dal 2012 le sanzioni accessorie e le somme aggiuntive derivanti dall'omissione contributiva del sub appaltatore non devono essere poste a carico dell'appaltante obbligato solidale), anche ai debiti contributivi riferiti a periodi precedenti, superando l'ingiustificata disparità di trattamento in essere.